



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e uffici : Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (Legge regionale n. 33/85, art. 14)

Parere n. 02/1219

**Oggetto: CRITERI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI CUI AI
COMMI 1 E 3 DELL'ART. 39 DEL PIANO TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE
VENETO**

Premesso

- che il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
 - all'articolo 113 comma 1, lettera b) stabilisce che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
 - all'articolo 124 detta i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- che con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (in seguito P.T.A.), successivamente modificato ed integrato, ed in particolare con l'art. 39 la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- che con parere prot. n. 85048 del 06.12.2011 la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente aveva dettato dei criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui al comma 1 dell'art. 39 del P.T.A. che tuttavia non erano più in linea con i contenuti e i dettami normativi regionali successivamente emanati e pertanto necessitavano di aggiornamento;
- che pertanto, con parere n. 04/0417, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha approvato dei nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del P.T.A.;
- che il parere n. 04/0417, a distanza di alcuni anni dalla sua applicazione, necessita di alcune modifiche;
- che l'art.15 della L.R. 16.04.1985 n. 33 individua nella Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente l'organo di consulenza tecnico amministrativo della Provincia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 “Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni";

Atteso che i criteri operativi che si andranno ad approvare rappresentano un utile strumento operativo teso ad agevolare e ad uniformare l'attività degli uffici dell'Area Tecnica nonché ad indirizzare gli operatori nella predisposizione delle istanze di autorizzazione allo scarico;

Confermato altresì la necessità di prevedere, a seconda della tipologia di scarico, frequenze di analisi e limiti allo scarico differenziati al fine di semplificare, laddove possibile ed ambientalmente accettabile e comunque nel rispetto della normativa;

LA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE

a fronte delle difficoltà applicative ed interpretative relativamente alle acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del P.T.A, segnalate dagli uffici e dagli Operatori del settore (ditte, professionisti, associazioni di categoria, ecc.), esprime parere favorevole ai seguenti indirizzi:

1. Relazione di cui al comma 1 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A.

Qualora i titolari delle superfici scoperte che fanno parte delle tipologie di insediamenti di cui all'allegato F intendano attestare che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente:

A) non avviene, e pertanto l'area non è soggetta alle previsioni di cui al comma 1

B) si esaurisce con le acque di prima pioggia, e pertanto l'area è soggetta alle disposizioni del comma 3, lettera c) (gestione delle acque di prima pioggia)

C) non si esaurisce con le acque di prima pioggia, ma è sufficiente il trattamento solo di una frazione delle acque di seconda pioggia

devono presentare una relazione che descriva, in modo preciso e circostanziato, le condizioni per cui il dilavamento non avviene o si esaurisce. In particolare dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

- a) presenza nelle aree esterne di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti; qualora gli stessi siano in tutto o in parte posizionati sotto tettoie o altre strutture parzialmente aperte sui lati, dovranno essere descritti i presidi/accorgimenti tecnici tesi ad impedire il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti/materie prime/prodotti, anche tenendo conto del potere di rilascio delle sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. Dovrà essere inoltre prodotto materiale fotografico con relativi con visuali;
- b) operazioni di carico e scarico e presenza di eventuali presidi/accorgimenti tecnici per impedire eventuali spandi/fuoriuscite e/o imbrattamenti dei piazzali di manovra;
- c) presenza di camini con emissioni significative: se presenti sono necessari dei monitoraggi analitici al fine di escludere il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente;
- d) qualora i tetti/coperture non veicolassero sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (per l'assenza di camini con emissioni significative¹ o verificato con analisi) le acque dilavanti tali superfici dovranno essere raccolte tramite sistema separato di collettamento e scarico, insieme con eventuali altre aliquote di pioggia non necessitanti di trattamento ed autorizzazione allo scarico;

Qualora nei piazzali esterni si verificano tutte le sottoelencate condizioni:

1. l'attività (ivi comprese le operazioni di scarico/carico) viene condotta esclusivamente all'interno di un edificio (es. capannone)

¹Soggetti ad autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. nel piazzale esterno non vi è presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti
3. le acque dei tetti non sono contaminate da eventuali emissioni in atmosfera originate dall'attività
4. non ricorrono alcune delle altre condizioni di cui al comma 3 dell'art. 39, può ritenersi sufficiente la presentazione di una relazione con i contenuti sopra dettagliati (punti a), b), c) e d)).

In caso contrario (cioè nell'ipotesi in cui, anche una sola delle sopraindicate condizioni, non venisse rispettata, fatta eccezione per il punto 4) la relazione di cui sopra dovrà essere supportata da analisi di caratterizzazione delle acque di dilavamento (con descrizione della rappresentatività e delle modalità di campionamento, della tipologia ed entità dell'inquinamento²).

Si esemplificano alcune metodologie di campionamento che possono essere prese di riferimento, fatto salvo diverse future indicazioni regionali o di Arpav:

- campionamenti manuale, ogni 5 minuti, a partire dall'inizio dell'evento meteorico fino alla sua conclusione;
- campionamento automatico effettuato con campionatore interfacciato con misuratore di portata ad ultrasuoni (ogni tot. mc rappresentativi di tot. mm di pioggia);
- campionamento assistito da pluviometro, con prelievo ogni tot. mm di pioggia.

Qualora si intenda escludere parti di aree esterne per l'assenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, lavorazioni o qualsivoglia altra attività potenzialmente in grado di provocare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente o sia stato accertato, attraverso un piano di monitoraggio analitico, la non contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà essere dimostrata la separazione idraulica e/o fisica (idonee pendenze, cordoli, ecc.) di tali aree dai restanti piazzali; a supporto dovrà inoltre essere prodotta planimetria esplicativa.

Il regime autorizzatorio dei casi sopra descritti è il seguente:

Caso A): tali acque oltre a non necessitare di alcun trattamento non sono neppure soggette ad autorizzazione allo scarico.

Caso B): le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e neppure di autorizzazione allo scarico.

Caso C): la rimanente frazione di seconda pioggia oltre a non necessitare di trattamento non necessita neppure di autorizzazione allo scarico.

2. Pozzetto d'ispezione

Qualora non vi ostino motivi tecnici e/o economici, si prescrive la realizzazione di un pozzetto di ispezione (possibilmente con caratteristiche UNICHIM), per eventuali controlli, atti a campionare la frazione di acque meteoriche di dilavamento (di cui è stato documentato/accertato l'assenza di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente) escluse dal trattamento ed autorizzazione allo scarico.

3. Limiti allo scarico per le acque meteoriche di dilavamento (commi 1 e 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A.) in corso d'acqua superficiale

² Il certificato analitico deve essere sottoscritto da tecnico abilitato che si assume la responsabilità dell'intero processo analitico e deve contenere un verbale di campionamento con le seguenti informazioni:

1. data del campionamento;
2. luogo del campionamento, inclusi dei diagrammi, schizzi o fotografie;
3. un riferimento al piano e alle procedure di campionamento usate;
4. dettagli delle condizioni ambientali durante il campionamento che possono avere effetto sull'interpretazione dei risultati;
5. il riferimento ad ogni norma od altre specifiche concernenti il metodo o le procedure di campionamento, e gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni alle relative specifiche.

Si ritiene ragionevole per questa tipologia di acque reflue prevedere il rispetto dei limiti di Tab. 3 del D.Lgs. 152/06 (valori limiti di emissione in acque superficiali) anche nel caso in cui il corso d'acqua ricadesse nell'ipotesi di cui al comma 9 dell'art. 124 del citato decreto (portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui), in considerazione del fatto che durante gli eventi piovosi, l'attivazione dello scarico vedrebbe verosimilmente la presenza di acqua nel recettore. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di stabilire limiti più restrittivi in particolari condizioni ambientali o a seguito di segnalazione da parte degli Enti gestori del corpo idrico recettore.

4. Frequenza degli autocontrolli

In linea generale devono essere previsti i seguenti autocontrolli: almeno 1 volta all'anno per le acque meteoriche di dilavamento, sia comma 1 che 3, per la prima e l'eventuale seconda pioggia.

5. Attività di recupero rifiuti inerti:

Negli impianti di recupero di rifiuti inerti (rifiuti di cui al punto 7. Rifiuti ceramici e inerti dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.), anche per le aree di deposito dei materiali di recupero (M.P.S.) deve essere predisposta la relazione di cui al punto 1 secondo quanto descritto. In tali contesti le aree di deposito dei materiali di recupero (M.P.S.) possono essere escluse dalla gestione delle acque meteoriche purché sia dimostrato nella relazione di cui al punto 1 (supportata da analisi delle acque) che non vi è dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente di cui al comma 1 dell'art. 39 del citato Piano ³ e fatta salva la separazione idraulica e/o fisica con le restanti aree.

Il presente parere sostituisce e annulla il precedente parere della C.T.P.A. n. 04/0417, a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.

³Le sostanze "pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:

- **Solidi sospesi totali**, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- **COD**, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- **Idrocarburi totali**, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.